

Polizza n. **ASE/31834/61115**
**ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DEL CREDITO COMMERCIALE ALL'ESPORTAZIONE
 CONDIZIONI PARTICOLARI "RISCHIO SINGOLO"**

 Alle condizioni tutte della presente polizza, **Euler Hermes SIAC S.p.A.**

assicura

(RAGIONE SOCIALE)		
(INDIRIZZO)	(CITTÀ)	(C.A.P.)
(CODICE FISCALE)	(PARTITA I.V.A.)	(COD SETT. MERC.)

 cliente della **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA** - codice fiscale/partita I.V.A. 01153200360 -
 ("Contraente")

Art. 1) Tasso di premio - Durata massima di copertura.

Gli importi delle operazioni effettuate dall'Assicurato sono assoggettati al seguente tasso di premio:

GRUPPO PAESI	PERCENTUALE DI COPERTURA	DURATA MASSIMA DI COPERTURA	TASSO IMPONIBILE	IMPOSTE DI ASSICURAZIONE	TASSO OMNICOMPRESIVO
I/AA E II/A	75%	3 MESI	1,66%	12,50%	1,86%
		6 MESI	2,21%	12,50%	2,48%

La Durata massima di copertura è il limite di tempo, stabilito sulla base della dilazione di pagamento accordata dall'Assicurato ai propri Clienti, in cui è operante la garanzia assicurativa. Decorre dalla fine del mese di fatturazione.

La Proroga è fissata nel termine di tre mesi, a decorrere dalla fine della Durata massima di copertura.

Relativamente a operazioni con modalità di pagamento analoghe a "rimessa diretta" e "a vista" viene fissato quale termine di scadenza convenzionale due mesi dalla data di emissione della fattura.

L'Assicurato deve notificare, per il tramite del Contraente, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, gli estremi di tutte le singole operazioni a credito effettuate nel periodo di riferimento.

Art. 2) Caratteristiche della polizza.

DURATA DELLA POLIZZA: dal _____ al _____

MASSIMO INDENNIZZO: 35 VOLTE I PREMI IMPONIBILI.

NOTE: _____

 Fatta in triplice originale il _____
IL CONTRAENTE
L'ASSICURATO
 (timbro e firma)

Per approvazione e conferma delle condizioni
Euler Hermes SIAC S.p.A.

Con effetto dal _____



APPROVAZIONE ESPRESSA

L'Assicurato e il Contraente dichiarano di aver ricevuto e letto, avendone presa piena visione e accettandone le condizioni tutte, le Condizioni Generali "Assicurazione contro i Rischi del Credito Commerciale", le Condizioni Operative "Rischio Singolo" e le Condizioni Particolari di polizza, e in particolare dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole:

Condizioni Generali di polizza

Premessa - Responsabilità circa le dichiarazioni precontrattuali.

Art. 1 - Limiti della garanzia. Divieto di assicurare la parte di credito non coperta da assicurazione, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo. Importo massimo di indennizzi e spese per ogni annualità assicurativa.

Art. 2 - Esclusioni dalla garanzia assicurativa

Art. 3 - Tacito rinnovo in mancanza di disdetta nei termini.

Art. 4 - Segnalazione della clientela e operatività dei limiti massimi assicurabili. Imputazione dei pagamenti.

Art. 5 - Facoltà di modificare i limiti massimi assicurabili, escludere dalla copertura le operazioni verso uno o più Paesi, modificare la composizione dei Gruppi di Paesi e conseguente adeguamento di percentuali di copertura e tassi di premio e relative modalità di comunicazione.

Art. 7 - Termine per la denuncia di fatti negativi e decadenza. Termine per la denuncia di insolvenza e decadenza. Divieto di stipulare accordi con il Cliente senza autorizzazione scritta di Euler Hermes SIAC. Cessazione del rischio.

Art. 8 - Esclusioni dal computo dell'indennizzo.

Art. 10 - Inesistenza della garanzia per errata attribuzione del premio. Rispetto della globalità.

Art. 12 - Facoltà di cedere i diritti di polizza previo consenso scritto di Euler Hermes SIAC.

Art. 13 - Diritto di controllo e decadenza.

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa e decadenza dal diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Diritto di recesso.

Art. 17 - Deroga alla competenza territoriale.

Condizioni Operative di polizza

Art. 1 - Validità dell'assicurazione. Pagamento del premio.

DICHIARANO, INOLTRE, DI AVER RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA.

IL CONTRAENTE

**L'ASSICURATO
(timbro e firma)**

POLIZZA N. ASE/ 31834/ 611115

CONTRAENTE: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL MODENA

APPENDICE N. 2

Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza, si conviene quanto segue:

- Art. 1: A parziale variazione di quanto stabilito in polizza, il termine massimo previsto per la concessione di proroghe all'incasso senza preventivo benestare di Euler Hermes SIAC si intende fissato in 90 giorni e decorre dalla fine del mese della scadenza originaria del credito.
- Art. 2: Trascorsi 60 giorni dalla fine del mese di scadenza originaria del credito l'Assicurato deve, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, entro 5 giorni segnalare a Euler Hermes SIAC le proroghe di pagamento ancora in essere.
- Art. 3: Quanto disposto ai precedenti articoli 1 e 2 troverà applicazione per le fatture emesse successivamente alla data di decorrenza della presente appendice

FERMO IL RESTO

Fatta a Roma in **duplice** originale in data 10/12/2002

Con effetto dal 01/01/2003

IL CONTRAENTE

Euler Hermes SIAC S.p.A.



APPROVAZIONE ESPRESSA

Art. 2: Obbligo di segnalazione e decadenza.

IL CONTRAENTE

**Per accettazione, data _____
L'ASSICURATO
(timbro e firma)**

11.02- M193C

APPENDICE A1 ALLA POLIZZA N. ASE/31834/611115**CONTRAENTE:** BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL - MODENA

Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza sopra indicata, le Parti si danno atto e convengono quanto segue:

- a) viene designata SIAC SERVICES S.r.l. – con sede in Roma, via R. Matarazzo 19, codice fiscale/partita I.V.A. 04674951001 – per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari a Euler Hermes SIAC S.p.A. per la valutazione e successiva determinazione dei limiti massimi assicurabili relativamente a singoli clienti dell'Assicurato e per ogni rinnovo, ai sensi delle condizioni contrattuali di polizza.
- b) L'Assicurato è tenuto a richiedere – per il tramite del Contraente - Euler Hermes SIAC S.p.A. la determinazione dei limiti di assicurabilità del credito di ciascun suo cliente e, contemporaneamente, a richiedere a SIAC SERVICES S.r.l. di svolgere gli adempimenti istruttori necessari per addivenire alla valutazione e assunzione del rischio da parte di Euler Hermes SIAC S.p.A.; quest'ultimo incarico si intenderà adempiuto da SIAC SERVICES S.r.l. con l'inoltro delle risultanze degli adempimenti istruttori suddetti a Euler Hermes SIAC S.p.A., inoltro che viene escluso nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.
- c) Per le prestazioni di cui al punto a), il Contraente deve corrispondere a SIAC SERVICES S.r.l. i seguenti corrispettivi:

EUROPA OCCIDENTALE

Euro 38,57 più I.V.A. per indagine ordinaria.

Euro 70,76 più I.V.A. per indagine urgente.

Euro 38,57 più I.V.A. per rinnovo.

ALTRI PAESI

Euro 57,95 più I.V.A. per indagine ordinaria.

Euro 96,64 più I.V.A. per indagine urgente.

Euro 57,95 più I.V.A. per rinnovo.

con modalità di pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della fattura pagabile con accredito tramite bonifico bancario. Tali corrispettivi saranno aggiornati alla data del 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie (ISTAT - costo della vita) con decimali, rilevato al 30 novembre precedente e con arrotondamento al centesimo di euro.

Quanto sopra vale a integrazione di quanto in materia previsto in polizza.

- d) Fermo restando il diritto di SIAC SERVICES S.r.l. ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento delle somme di cui sopra, l'Assicurato consente che eventuali suoi debiti per i titoli sub c) nei confronti della SIAC SERVICES S.r.l. siano soddisfatti mediante prelievo da parte di Euler Hermes SIAC S.p.A. da somme dovute all'Assicurato stesso, autorizzando la medesima Euler Hermes SIAC S.p.A. a versare le somme stesse a SIAC SERVICES S.r.l.

Fatta a Roma in triplice originale in data 30/12/2002, con effetto dal 01/01/2003

IL CONTRAENTE**Euler Hermes SIAC S.p.A****Per accettazione, data _____****L'ASSICURATO
(timbro e firma)****SIAC SERVICES S.r.l.**

A1 – 01.03



ELENCO PAESI “EUROPA OCCIDENTALE”

(ai fini dell’addebito dei Corrispettivi Adempimenti Istruttori)

ANDORRA
AUSTRIA
BELGIO
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIBILTERRA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
LIECHTENSTEIN
LUSSEMBURGO
MALTA
NORVEGIA
PAESI BASSI
PORTOGALLO
PRINCIPATO DI MONACO
REGNO UNITO
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA.

APPENDICE A3 ALLA POLIZZA N. ASE/31834/611115**CONTRAENTE:** BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL - MODENA

Con la presente appendice – che forma parte integrante della summenzionata Polizza – si conviene quanto segue:

- Art.1) A parziale variazione di quanto stabilito in Polizza in materia di procedure in caso di insolvenza, per le attività di recupero dei crediti in sofferenza l'Assicurato ha la facoltà di agire direttamente o di avvalersi del servizio di SIAC SERVICES S.r.l. con sede in Roma, Via Raffaello Matarazzo n.19;
- Art.2) In esecuzione della seconda opzione prevista nel precedente art.1, l'Assicurato conferisce, alla predetta SIAC SERVICES, mandato perché proceda in proprio o a mezzo di terzi, al recupero dei crediti in sofferenza di volta in volta specificati con apposita "Denuncia di mancato pagamento/Conferimento d'incarico Recupero Credito", delegando contestualmente Euler Hermes SIAC a trasferire tutti documenti necessari allo svolgimento del servizio ed impegnandosi a sottoscrivere tutti gli atti che si renderanno necessari al compimento del mandato.
- Art.3) L'Assicurato autorizza sin d'ora Euler Hermes SIAC e SIAC SERVICES ad imputare le somme ottenute nelle attività di recupero crediti in conto pagamento dei crediti da queste vantati nei confronti dell'Assicurato medesimo e, quindi, a trattenere direttamente le predette somme a tale titolo.
- Art.4) A fronte delle attività di recupero crediti prestate da SIAC SERVICES l'Assicurato, per il tramite del Contraente, si obbliga a versare a quest'ultima:
- il corrispettivo fisso per spese di gestione recupero pari a Euro 154,00 + I.V.A. per ogni pratica di recupero che intende affidare alla stessa SIAC SERVICES, non computabile in sede di liquidazione del danno;
 - per quanto riguarda ulteriori spese sostenute per il recupero crediti si fa riferimento a quanto già previsto in polizza
- Art.5) La presente appendice è efficace tra le Parti dalla prima denuncia di sinistro pervenuta a Euler Hermes SIAC dall'Assicurato, per il tramite del Contraente, successivamente alla data di decorrenza della stessa.

Fatta a Roma in **triplice** originale in data 23-05-2002

Con effetto dal 01-07-2002

IL CONTRAENTE**Euler Hermes SIAC S.p.A.****SIAC SERVICES S.r.l.**

Per accettazione, data _____

L'ASSICURATO
(timbro e firma)

A3 – 04.02